

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 dicembre 2014 , si sono incontrate le Parti Sociali ai fini dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata ex articoli 4 e 24 L. n. 223/91 dalla Società Metro Italia Cash and Carry SPA

Per la METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., il dott. Maurizio Casalotto Cossu, Mirta Pinnetti, Manuela Casadio, Giovanna Marchetti, Francesca Zago, Giovanna Bianco e Micaela Molinaro e Mara Loschiavo (di seguito anche "Metro Italia", la "Società" o l'"Azienda")

Per la Federdistribuzione : Elisa Medagliani

e

FILCAMS CGIL Nazionale, presente nella persona della Sig.ra Giuliana Mesina

FISASCAT CISL Nazionale, presente nella persona del Sig. Mirco Ceotto

UILTICS UIL Nazionale, presente nella persona del Sig. Marco Marroni

STRUTTURE TERRITORIALI e RSU/RSA dei Punti Vendita interessati dalla procedura

PREMESSO CHE

- Le parti hanno siglato in pari data l'accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alla procedura di mobilità aperta con lettera del 3 ottobre 2014. La procedura di mobilità viene revocata in data odierna come da verbale di accordo del Ministero del Lavoro, allegato al presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO

Ad integrazione di quanto ivi definito in tema di Contratto di Solidarietà le parti concordano quanto segue:

1. al fine di evitare la riduzione dell'organico, conseguente alla procedura di mobilità indicata in premessa, a far data dal 01 gennaio 2015 e per un periodo di 12 mesi, si farà ricorso al Contratto di Solidarietà (d'ora in poi anche "CDS") - come disciplinato dal D.L. n. 726/1984 conv. nella L. n. 863/94; dalla L. n. 608/96, art 6 c. 4; dal D.L. 1.07.2009, n.78 art.1, c. 6, conv. nella Legge del 3 agosto 2009 n. 102; nonché dal D.M. 10.07.2009, n. 46448 e dalla lettera circolare Min. Lav. n. 3558 dell'8.02.2010 - nei seguenti Punti Vendita:

- BARI
- MISTERBIANCO (CT)
- SURBO (LE)
- VERONA



Nel periodo dal 17 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 si concorda che si procederà allo smaltimento delle ore maturate a qualsiasi titolo sino al 31 dicembre 2014 e non fruite nel corso dell'anno 2014.

2. L'efficacia del Contratto di Solidarietà è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione, da parte di tutti i lavoratori con contratto a tempo parziale, appartenenti ai Punti Vendita interessati, della clausola di flessibilità/elasticità, in applicazione dell'art. 85 CCNL applicato in azienda; la lettera di sottoscrizione allegata al presente accordo ne costituisce parte integrante (all. 1)


Le Parti si danno atto che, nel caso in cui non si verifichi la condizione sospensiva di cui sopra entro il 31 dicembre 2014 il Contratto di Solidarietà è da intendersi privo di qualsiasi effetto e la Società procederà all'avvio di una procedura di mobilità ex L.223/91; qualora receda dalla clausola di flessibilità/elasticità un numero di lavoratori tale da pregiudicare l'ODL l'azienda e le OOSNN si incontreranno oltre e non oltre 15 giorni al fine di verificare la possibilità del proseguimento del CDS. Laddove non vengano identificate soluzioni atte al proseguimento del CDS, l'azienda procederà nei termini di legge.

3. Le Parti convengono che, in tutti i Punti Vendita interessati, sono esclusi dall'applicazione del CDS tutti i lavoratori non fungibili, ossia quelli appartenenti ai reparti Macelleria, Ortofrutta, Pescheria, Sales Force, Back office, oltre ai Capi Settore. Per quanto attiene i lavoratori del reparto Freschi, questi saranno coinvolti dal CDS solo nel caso in cui in tale reparto residuassero ancora esuberanti. Saranno, invece, interessati dal CDS i Capi Reparto fungibili presenti in quei Punti Vendita dove residuano ancora esuberanti in tale mansione.

4. PUNTO VENDITA DI BARI

Poiché nel Punto Vendita di Bari residua un numero di esuberanti strutturali ancora significativo, al fine di contribuire a ritrovare la sostenibilità del Punto vendita, le Parti concordano di adottare ulteriori misure di riequilibrio dei costi del punto vendita stabilendo che:

- fermo restando il *quantum* del premio "Soddisfazione Cliente" (€ 1.600 per FTE) e la sua articolazione sui 4 parametri, gli indicatori già previsti nel CIA attualmente vigente, le Parti stabiliscono che per l'anno fiscale 2014/2015 il premio verrà erogato al raggiungimento dei target sottoindicati al fine di prevederne l'erogazione al raggiungimento della sostenibilità del punto vendita. I parametri saranno i seguenti:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature on the right, and several initials in the center and bottom right.

PARAMETRI	TARGET
• Vendite	> +4% su Anno precedente
• Clienti Acquirenti	> 0 su Anno precedente
• Differenze inventariali	> -1,21%
• % Soddisfazione del Cliente	65,01-75

Con decorrenza 1/01/2015 e per tutto il periodo di applicazione del CDS ad oggi previsto sino al 31 dicembre 2015, la maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro domenicale verrà retribuita al 40 % per il personale f.t. e 45% per il personale p.t.

Inoltre l'Azienda, in considerazione della necessità di un riequilibrio dei costi e del numero dei pasti che non rendono il servizio mensa efficiente e sostenibile, ha comunicato alle OOSSNN che a far data dal 01 gennaio 2015 il servizio di somministrazione dei pasti previsto per i dipendenti avverrà con una diversa offerta e composizione del pasto medesimo, ferma restando l'attuale quota a carico dei collaboratori.

Le OOSSNN prendono atto di quanto dichiarato dall'Azienda

5. Come piano di gestione degli esuberi la società si impegna altresì ad intervenire nei punti vendita interessati dal CDS anche con i seguenti strumenti:
 - Trasferimenti su base volontaria, ed in base alle esigenze aziendali.
 - eventuali compensazioni interne ai Punti Vendita, in funzione delle esigenze organizzative aziendali.
 - eventuali richieste volontarie di riduzione oraria dell'orario di lavoro.

6. Le parti concordano, altresì, di monitorare e gestire le specifiche modalità di applicazione del CDS attraverso incontri in sede territoriale su richiesta delle parti anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali.

p. METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA

p. le OO.SS Nazionali

Alcanta Costo 100%

Alcanta Meda
Alcanta
Alcanta

p. le OO.SS Territoriali

ALLEGATO RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

PASSAGGIO DA FULL TIME A PART TIME a 24 ore
(importo da riproporzionare in funzione delle ore di riduzione)

€ 7.000 LORDI

Handwritten signatures and initials scattered at the bottom of the page.

Allegato 1

Facendo seguito all'Accordo Sindacale stipulato tra METRO e le OO.SS. Nazionali di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS del 16/12/14, e ad integrazione del contratto di lavoro stipulato in data ___/___/___ Le proponiamo l'adozione del meccanismo della flessibilità previsto dall'art. 85 CCNL attualmente in vigore, e dal D.lgs. 61/00 e successive modifiche (art. 46 D.lgs 276/03) e consistente nella variazione della collocazione della Sua prestazione nonché nell'oscillazione della stessa rispetto agli schemi orari definiti e praticati abitualmente, in funzione della quantità di ore sviluppate con il Contratto di Solidarietà.

Le motivazioni del ricorso alla flessibilità sono riconducibili a:

- Sostenibilità del modello organizzativo del format Metro Piazza Affari
- esigenze di organizzazione del lavoro in riferimento a picchi stagionali, iniziative promozionali, diversa distribuzione dell'orario di apertura del Punto di Vendita;
- esigenze organizzative connesse alla necessità di sostituire lavoratori assenti;
- esigenze tecniche connesse ad adempimenti disposti da normative fiscali od amministrative.

L'articolazione delle modifiche e delle oscillazioni di orario nonché la durata prevedibile della stessa, Le sarà preavvisata con un anticipo non inferiore a due giorni lavorativi con comunicazione scritta, personale oppure di gruppo, tramite calendario affisso all'albo aziendale.

Il bilanciamento delle prestazioni orarie flessibilizzate ed oscillate sarà consuntivato a cadenza mensile. Ove residuassero ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale, le stesse saranno liquidate con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare art. 84 CCNL comma 4 .

A fronte della Sua disponibilità ad entrare nel meccanismo della flessibilità, in applicazione del CCNL, Le sarà corrisposta una indennità annua di € 120,00 (centoventi/00) ripartita per dodici quote mensili.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal CCNL in tema di rescissione del patto, il lavoratore potrà prorogare il patto stesso al termine del Contratto di Solidarietà stipulato in data 16/12/14 tramite sottoscrizione della proroga stessa.

Per quanto non previsto o definito nella presente integrazione, resta fermo il contratto di lavoro con Lei in corso di svolgimento.

Distinti saluti.

Metro Italia cash and Carry Spa

Data: _____

Firma per adesione ed accettazione

